

IL PNRR PER LA SCUOLA, UN'OCCASIONE (QUASI) PERDUTA

Sono 4 gli articoli dedicati alla scuola nel DL 36/2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", destinati però a lasciare il segno: con prospettive che ci preoccupano. Non se ne parla molto, perché la politica è concentrata su altro, come sempre: balneatori, catasto... ma il Parlamento italiano dovrà convertirlo in legge in tempo brevi.

Due i temi di fondo: reclutamento dei docenti e formazione, iniziale e continua.

Desta perplessità il fatto che alla scuola, nel percorso di **formazione iniziale**, venga attribuito un ruolo marginale rispetto all'università, mentre sappiamo bene quanto siano importanti, oltre alle conoscenze accademiche, anche le competenze acquisite nell'esperienza, all'interno delle mura scolastiche.

E poi il **reclutamento**: non solo non si risolvono le questioni che hanno portato a graduatorie senza esaurimento e a concorsi assolutamente inadeguati, ma si complicano ulteriormente le procedure, con la inevitabile conseguenza di allontanare i giovani dall'insegnamento!

Diesse, insieme al Rischio Educativo, [ha avanzato pubblicamente una proposta](#) che va nella direzione della semplificazione e della valorizzazione delle professionalità:

- la separazione tra il percorso abilitante, comprensivo del tirocinio attivo, e il reclutamento;
- la definizione di un percorso abilitante della durata di un anno, dopo il conseguimento della laurea di II livello, da svolgere con contratto di formazione-lavoro retribuito, centrato sull'integrazione tra tirocinio attivo a scuola e corsi di natura metodologico-didattici da svolgere in università;
- il rilascio, al termine del percorso e previa valutazione, dell'abilitazione all'insegnamento che deve tenere conto sia della preparazione disciplinare, sia della esperienza di praticantato (o tirocinio attivo);
- la creazione di un Albo professionale regionale dei docenti Abilitati;
- il reclutamento nelle scuole statali attraverso concorso;
- la possibilità di assumere docenti abilitati inseriti nell'Albo regionale sia per le scuole statali, in caso di esaurimento di vincitori, sia per le scuole paritarie.

Altro allarmante cambiamento, l'invenzione della **Scuola di formazione**: destinata ad essere l'ennesimo organismo burocratico che centralizza e verticalizza la formazione in modo preoccupante (con qualche dubbio anche sulla sua costituzionalità), sia per i contenuti che per l'organizzazione dei corsi, e la rende lontana dalle esigenze reali dei docenti. Tale istituzione taglia fuori dal campo della formazione non solo le associazioni professionali che si occupano di formazione in modo pubblico già da decenni, con competenza, dedizione, professionalità e passione, ma anche le scuole e le reti di scuole. In barba a qualunque principio di autonomia e sussidiarietà.

Si tace, infine, sulla carriera dei docenti, riconoscendo, al massimo, un 'contentino' economico una tantum: come al solito, un palliativo capace solo di scatenare una 'guerra tra poveri' piuttosto che davvero riconoscere il merito di chi, nel proprio lavoro, innova, ricerca, progetta e si spende totalmente i ragazzi.

La Scuola italiana rischia di perdere una opportunità: chiediamo con forza che, anche se i tempi sono stretti, su questi temi così decisivi ci possa essere ancora uno spazio di confronto e di proposta.

Formazione iniziale e reclutamento docenti

1) Premessa

La definizione di un nuovo percorso di formazione iniziale dei docenti non può essere predisposto a prescindere dalla ridefinizione del sistema di reclutamento e dalle riforme che stanno interessando il sistema. Se i due progetti non procedono di pari passo, intrecciandosi, il rischio è di riprodurre il meccanismo delle attuali graduatorie ad esaurimento.

Anche per questo riteniamo opportuno separare la formazione iniziale dal reclutamento, e definire in modo nuovo il percorso che conduce all'abilitazione, che deve coniugare formazione accademica e tirocinio "sul campo".

2) Un percorso per conseguire l'abilitazione all'insegnamento

L'abilitazione all'insegnamento si consegue attraverso un percorso abilitante strutturato, che favorisca l'acquisizione di conoscenze, competenze e pratiche professionali specifiche per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

2.1) Laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello

La laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello costituiscono titoli di accesso al percorso abilitante nelle classi di concorso corrispondenti.

Il piano di studi del biennio universitario/accademico di secondo livello, deve essere predisposto in modo da contenere tutti quegli insegnamenti scientifico-disciplinari che consentano l'acquisizione della più ampia conoscenza della disciplina oggetto di studi, tale anche da garantire l'accesso a tutte le scelte professionali legate al titolo.

2.2) Il percorso per l'abilitazione

Il percorso abilitante strutturato, della durata di un anno, è caratterizzato da:

- a. un percorso di formazione universitaria, nel quale vengono acquisite/completate le competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche relative alle discipline con riferimento alle specifiche classi di concorso per l'insegnamento,
- b. un tirocinio attivo in ambito scolastico (o praticantato) volto all'acquisizione delle competenze operative per l'insegnamento e alla gestione delle attività funzionali alla professione docente.

Le due attività si svolgono parallelamente, non sono distinte e separate, ma si integrano armonicamente durante lo svolgimento del percorso e sono co-progettate tra scuola e università.

Durante il percorso è richiesta l'acquisizione di Crediti Formativi per l'Insegnamento (CFI), sia attraverso appositi corsi universitari, sia attraverso il tirocinio attivo.

- Crediti Formativi per l'Insegnamento (CFI)

I CFI richiesti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono costituiti da un pacchetto di 60 CFU, così distribuiti:

- a) Area pedagogica, per un totale di 12 CFU
 - b) Area psicologica, per un totale di 12 CFU
 - c) Area metodologico-didattica, per un totale di 12 CFU
 - d) Tirocinio scolastico attivo, per un totale di 24 CFU, distinti in:
 - Competenze didattiche professionali, per 8 CFU
 - Competenze organizzative, per 8 CFU
 - Competenze giuridiche professionali, per 8 CFU.
- L'attribuzione dei 36 CFU relativi alle aree a), b) e c) è compito esclusivo delle Università attraverso il Centro Universitario Interdipartimentale per la formazione degli insegnanti (CUI).
 - Possono essere conseguiti, in parte durante il percorso universitario o accademico (triennale + magistrale), esclusivamente come esami liberi del piano di studi, secondo le disposizioni stabilite dal CUI competente.
 - La quota parte dei 36 CFU non conseguiti nel percorso di laurea verrà conseguita durante il percorso abilitante, sempre sotto la giurisdizione del CUI competente.
 - La spesa per il conseguimento dei 36 CFU è a carico dell'aspirante docente.
 - I 24 CFI del tirocinio attivo di cui al punto d) sono attribuiti dall'apposita Commissione per la valutazione del percorso di abilitazione costituita nelle scuole in cui il tirocinio viene svolto in collaborazione con il CUI.

2.3) Tirocinio scolastico attivo o praticantato per l'insegnamento

Il tirocinio scolastico attivo o praticantato per l'insegnamento è un percorso formativo, co-progettato tra scuola e università nel quale l'aspirante all'abilitazione prende effettivo contatto con la realtà scolastica fino all'assunzione di responsabilità d'insegnamento nelle classi. L'accesso al tirocinio avviene su richiesta.

Il tirocinio scolastico attivo è valido a tutti gli effetti per il conseguimento dei 24 CFI richiesti. È gestito dalle scuole appositamente accreditate (singole o in rete) con la collaborazione paritetica del CUI territorialmente competente, sotto la supervisione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il tirocinio è progettato da una équipe costituita dal (dai) docenti tutor di scuola e dal tutor universitario; l'équipe cura l'organizzazione e realizzazione del percorso.

L'aspirante all'abilitazione (o tirocinante) può scegliere fino a tre sedi scolastiche accreditate per svolgere il proprio percorso abilitante alle quali avanzare la richiesta di accesso, secondo le modalità definite dall'USR competente in base alla relativa disciplina nazionale.

Il tirocinante è assunto temporaneamente con contratto di formazione-lavoro, secondo le disposizioni normative appositamente definite in sede nazionale per il comparto scuola. Il tirocinante è affidato ad uno o più docenti tutor di scuola, affiancati dal tutor universitario del CUI territoriale.

Il tirocinante assume, gradualmente nel corso dell'anno scolastico, la responsabilità diretta di insegnamento in una classe o porzione di essa, sotto il controllo diretto del (dei) tutor, secondo i tempi e le modalità da questi appositamente valutati. Il tirocinante è, inoltre, fin da subito

impegnato anche nelle attività aggiuntive come i laboratori, l'aiuto allo studio, i corsi di recupero, ecc. e in tutte le attività collegiali connesse alla funzione docente.

3) Abilitazione all'insegnamento e Albo professionale

Al termine del percorso il tirocinante predispone una relazione sul lavoro svolto e la discute di fronte alla Commissione di valutazione per l'assegnazione dei 24 CFI previsti per il tirocinio. La Commissione è costituita dall'equipe che ha progettato e realizzato il percorso, cioè tutor di scuola e tutor universitario, da due docenti esperti designati dal Collegio dei docenti, dal Dirigente Scolastico e da un funzionario (dirigente tecnico) dell'USR, che presiede la Commissione.

La valutazione si conclude con un giudizio motivato e documentato di idoneità (o non idoneità) all'insegnamento nella specifica classe di concorso. L'esito positivo della valutazione del tirocinio e l'avvenuto conseguimento dei 36 CFU universitari costituisce titolo abilitante all'insegnamento nella classe di concorso.

In caso di giudizio di non idoneità, il percorso è ripetibile per una sola volta, nella stessa o in altra scuola accreditata.

L'abilitazione così conseguita è titolo valido per l'iscrizione nell'Albo professionale regionale dei docenti Abilitati.

L'abilitazione all'insegnamento e l'inserimento nell'Albo sono condizione per l'accesso ai concorsi ordinari ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale e per accedere alle forme di assunzione permanente nelle scuole paritarie appartenenti al Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione.

NB: Percorsi analoghi a quello descritto vanno esplicitati per l'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale, secondo le proprie specificità, a garanzia di personale insegnante qualificato, secondo criteri unici nazionali e ai fini della mobilità regionale nel settore.

L'albo professionale dei docenti è utilizzato per:

- Scuole statali: per contratti temporanei/annuali di supplenza. Nel caso di esaurimento degli elenchi dei vincitori del concorso ordinario, le scuole statali possono attingere all'Albo regionale degli Abilitati. L'individuazione dei docenti può avvenire sulla base di una graduatoria (anzianità + titoli) o su chiamata diretta, previa selezione da parte della scuola/reti di scuole.
- Scuole paritarie: per individuazione del personale docente a tempo indeterminato e determinato
- Scuole, enti di formazione, istituzioni educative, ecc. per individuare ed attingere "esperti" per PON, progetti vari, etc..

4) Reclutamento

Il reclutamento del personale docente avviene con modalità differenziate, a seconda del gestore dell'istituto:

- Scuola statale: attraverso concorso annuale per titoli ed esami, su base regionale.
- Scuola paritaria: secondo le modalità scelte autonomamente dalle istituzioni scolastiche.

I concorsi devono avere una cadenza regolare, al massimo ogni due anni.

IN SINTESI

Proponiamo:

- la separazione tra il percorso di formazione universitaria, il percorso abilitante, comprensivo del tirocinio attivo e il reclutamento;
- un percorso abilitante della durata di un anno, dopo il conseguimento della laurea di II livello, da svolgere con contratto di formazione-lavoro retribuito, centrato sull'integrazione tra tirocinio attivo a scuola e corsi di natura metodologico-didattici da svolgere in università;
- al termine del percorso il rilascio, previa valutazione, dell'abilitazione all'insegnamento che terrà conto, paritariamente, sia della preparazione disciplinare, sia della esperienza di praticantato (o tirocinio attivo);
- la creazione di un Albo professionale regionale dei docenti Abilitati, nel quale il docente deposita i titoli culturali in suo possesso e il proprio curriculum professionale per accedere liberamente a tutte le forme di assunzione previste dalla norma;
- il reclutamento nelle scuole statali attraverso concorso, con possibilità per le scuole, nella loro autonomia, in caso di esaurimento di vincitori, di assumere docenti professionisti abilitati inseriti nell'Albo regionale degli abilitati.

Milano, 5 maggio 2022